



Gabriella Priore
NOTAIO

Allegato "B"
al Rep. n. 412
Racc. n. 289

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Sezione AIL di Potenza Organizzazione di Volontariato"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Sezione AIL di Potenza "Francesco Pepe" - Organizzazione di Volontariato", in breve "AIL **Potenza** ODV".

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale. Alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'associazione sarà integrata automaticamente con l'aggiunta della locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS", divenendo pertanto: "Sezione AIL di Potenza "Francesco Pepe" - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore", in breve "AIL **Potenza** ODV - ETS".

La sede legale è stabilita in Potenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Potenza ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 24.

Art. 2

Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma - AIL Nazionale

La Sezione AIL di Potenza "Francesco Pepe" - ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Potenza "Francesco Pepe" - ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di

Potenza "Francesco Pepe" - ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ

Art. 3

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

Art. 4

Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva, nell'ambito provinciale di riferimento:

- a) erogare fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue e delle altre emopatie, nonché all'assistenza in favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie; in particolare, l'Associazione - come previsto nel precedente Statuto - opererà a sostegno della Divisione di Ematologia dell'Ospedale San Carlo di Potenza, e dell'IRCCS Crob di Rionero in Vulture, degli Hospices onco-ematologici e dei presidi ematologici dell'ASL della Provincia di Potenza, dell'AOR San Carlo e delle Strutture sanitarie pubbliche - comunque denominate - oncoematologiche, anche pediatriche, del territorio provinciale di riferimento. L'AIL di Potenza "Francesco Pepe" potrà dare sostegni, altresì, agli Istituti di eccellenza nazionali e Cliniche Universitarie che operano nei settori della ricerca e della cura a favore dei pazienti emopatici;
- b) incentivare e realizzare l'attività del volontariato senza fini di lucro;
- c) organizzare e gestire educazione, istruzione e formazione di settore specifico;
- d) promuovere e supportare le attività del Gruppo Pazienti AIL;
- e) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi, provvedimenti e linee guida, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
- f) collaborare a livello nazionale con le Autorità, con i Centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti nella organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale, in favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, fermo restando la competenza territoriale esclusiva delle Sezioni dell'AIL, ove esistenti;
- g) attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali.

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse

strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5

Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di Potenza "Francesco Pepe" - ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 6

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello

Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;

e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;

f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, VOLONTARI, LAVORATORI DIPENDENTI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7

Soci - Volontari - Lavoratori dipendenti

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di venti persone fisiche.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere firmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dal legale rappresentante.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della

domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti massimi ed alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 CTS, dalle leggi in materia e da

eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, ed in particolare per:

- a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
- b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno 2 (due) anni e decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea mediante un'apposita istanza inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea che decide

sull'istanza deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione;

- causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Comitato Scientifico.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11

Gratuità degli organi e delle cariche sociali conflitto di interessi

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

Art. 12

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi ovvero dal legale rappresentante. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) nomina e revoca i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri;
- f) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle delibere di esclusione del socio assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- i) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro

confronti;

k) delibera sulla proposta di scioglimento degli altri organi associativi formulata dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 22.9;

l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

m) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il

nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Art. 16

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non

partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica 5 (cinque) anni ed è sempre rinnovabile.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

Art. 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
- j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale

nella relazione di missione;

k) delibera in ordine alla esclusione degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Calabria alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

Art. 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

Art. 19

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 20

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per 5 (cinque) anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COLLEGIO DEI PROBIVIRI, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

Art. 21

Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del

codice civile.

I membri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

Collegio dei Probiviri

22.1 - Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci. I membri così nominati designano tra loro il Presidente del Collegio. I Probiviri durano in carica cinque anni. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno degli organi dell'Associazione. Per l'esercizio delle loro funzioni i Probiviri non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

22.2 - Norme di comportamento

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento ad assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- * dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- * dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure siano affini e/o parenti fino al terzo grado delle parti in causa.

22.3 - Regole generali di funzionamento

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione del Collegio medesimo su richiesta di uno dei membri, su richiesta degli altri organi associativi e nei casi di cui alle lettere b e c del comma 22.4.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

In caso di morte o decadenza di uno dei componenti ne prende il posto, sino al termine del mandato, il più anziano dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un

procedimento, il Collegio procede alla temporanea sostituzione con il più anziano dei supplenti. La sostituzione non comporta l'interruzione dei procedimenti in corso e il supplente rimane in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.

Il Collegio può accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare persone a conoscenza dei fatti. Nei procedimenti di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni, previa verifica della relativa disponibilità di spesa, ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi dei procedimenti, eccezion fatta per quelli indicati al comma 22.5, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, eventualmente disponendone l'audizione personale.

L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, alle parti o agli interessati.

Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione nella segreteria dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

22.4 - Tipi di procedimento

Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di:

- a) interpretare lo Statuto;
- b) pronunciarsi sulla conformità allo Statuto della delibera di non ammissione dei nuovi soci di cui all'art. 7 del presente Statuto; qualora la delibera di non ammissione sia stata adottata dal consiglio di amministrazione e il richiedente l'ammissione non abbia domandato che la questione venga rimessa all'assemblea, la predetta delibera del consiglio di amministrazione non produrrà effetto se non sarà ritenuta conforme allo Statuto con provvedimento motivato del Collegio dei Probiviri, provvedimento che costituirà parte integrante della delibera medesima; in caso di sottoposizione, da parte del non ammesso, della delibera

consigliare di non ammissione all'assemblea dei soci, la delibera assembleare di conferma della non ammissione non produrrà alcun effetto se non confermata dal provvedimento scritto e motivato del Collegio dei Probiviri che ne costituirà parte integrante;

c) pronunciarsi sulla conformità allo Statuto del provvedimento disciplinare di esclusione di cui all'art. 9; in tal caso, la delibera assembleare di esclusione non produrrà alcun effetto se non confermata dal provvedimento scritto e motivato dei Probiviri che ne costituirà parte integrante;

d) procedere a conciliare eventuali controversie interne;

e) formulare parere propositivo in merito alla revoca di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;

f) formulare parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

Gli organi associativi possono fare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati - ad esclusione di quelli di cui alle lettere b) e c) che devono iniziare d'ufficio - tramite invio, al protocollo dell'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.

La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

22.5 - Procedimento di cui alle lettere b e c del comma 22.4

Nel caso di procedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 22.4, il Collegio dei Probiviri si riunisce obbligatoriamente e riceve dagli altri organi competenti la documentazione in forza della quale si è proceduto alla deliberazione sottoposta a vaglio di conformità statutario.

Il Collegio, entro 15 (quindici) giorni dalla riunione, comunica l'avvio del procedimento, a mezzo raccomandata o pec, a tutte le parti interessate, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti e documenti reputati necessari.

In qualsiasi momento del procedimento di cui alla lettera c) il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi.

L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

* avvenuta acquisizione di elementi di fatto gravi e attendibili;

* necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti.

22.6 - Decisione

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata. La decisione viene comunicata tramite raccomandata a/r o pec.

22.7 - Conciliazione di contrasti interni

I contrasti insorti tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere sottoposti dagli interessati al Collegio dei Probiviri.

La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto del contrasto e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.

Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio del procedimento.

È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

22.8 - Interpretazione dello Statuto

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza degli organi associativi, parere consultivo di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Qualora il Collegio accerti la non conformità allo Statuto di direttive o di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente, che è tenuto a convocare l'organo associativo competente sulla materia oggetto della predetta direttiva o norma regolamentare, affinché lo stesso si esprima, decidendo se revocare o modificare le relative proposte, o annullare o sostituire via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi ne richiedono al Collegio dei probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si

pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del procedimento.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

22.9 - Scioglimento anticipato di un organo

Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre all'Assemblea lo scioglimento di un organo dell'Associazione:

- * per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento di esclusione a carico di un socio, emerga la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso;

- * per gravi irregolarità amministrative.

Su istanza di singoli componenti degli organi associativi, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere consultivo circa la proposta all'Assemblea di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento.

Il Collegio comunica a tutti i componenti dell'organo, tramite pec o raccomandata a/r, al Presidente e a tutti gli organi e le strutture dell'Associazione l'avvio del procedimento che si svolge secondo le modalità di cui al comma 22.3.

Il Collegio deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, emettendo una decisione motivata. Qualora il Collegio proponga lo scioglimento dell'organo, nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di tale proposta, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, fissandola a una data compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dal ricevimento stesso.

Art. 23

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per 5 (cinque) anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca,

collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

Art. 24

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO

Art. 25

Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione

che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 26

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Firmato: Maria Iolanda Ricciuti; Gabriella Priore Notaio - segue sigillo.